

COMUNE di TURI
(Città Metropolitana di Bari)



REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA CONSULTA DEL SOCIALE
E DELL'INTEGRAZIONE
INTERCULTURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del giorno 11 ottobre 2017

Entrata in vigore: 1° novembre 2017

Art.1 - COSTITUZIONE E COMPITI DELLA CONSULTA

1. Ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto comunale, nel Comune di Turi è costituita la Consulta Comunale del Sociale e dell'integrazione interculturale; essa assolve a funzioni propositive e consultive rispetto agli atti di competenza comunale, nell'ambito delle attività sociali del territorio, affinché si attui la più larga partecipazione democratica della popolazione alla risoluzione delle problematiche del sociale.
2. La Consulta assume il ruolo fondamentale di promuovere il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, facendo emergere le esigenze ed i bisogni fondamentali di individui e gruppi sociali; favorisce la nascita e lo sviluppo di tutte le iniziative tese a potenziare e valorizzare i servizi che svolgono azioni finalizzate alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno del singolo e della collettività.
3. Essa, inoltre, svolge il ruolo di coordinamento dell'associazionismo, del volontariato e del privato sociale presenti sul territorio, promuovendo anche iniziative di formazione ed aggiornamento in materia sociale, nonché strategie e progetti comuni per far fronte ad emergenze sociali.
4. La Consulta di propria iniziativa e su invito dell'Amministrazione comunale, può elaborare piani, programmi, progetti, proposte ed iniziative inerenti le materie attinenti alle tematiche sociali e culturali, che sottopone alla libera valutazione degli organi deliberanti del Comune.
5. Eventuali pareri sottoposti alla Consulta o formulati dalla stessa, sono obbligatori e non vincolanti.

Art.2 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta Comunale del Sociale:
 - l'Assemblea della Consulta Comunale del Sociale, detta "Assemblea";
 - il Comitato Esecutivo della Consulta Comunale del Sociale, detto "Comitato";
 - il Presidente della Consulta Comunale del Sociale, detto "Presidente";
 - le Commissioni di lavoro.
2. I membri di tutti o predetti organi della Consulta prestano la loro opera volontariamente, senza alcun compenso e continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al giorno precedente a quello in cui la Giunta Municipale di nuova legislatura, nomina i nuovi componenti.

Art.3 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea della Consulta Comunale del Sociale è composta dai seguenti membri:
 - Sindaco o suo delegato;
 - Assessore o Consigliere delegato alle politiche sociali;
 - Assessore o Consigliere delegato alla cultura;

- n.1 rappresentante politico di minoranza presente in Consiglio Comunale;
 - il Presidente, o suo delegato, relativamente a ciascuna Associazione a carattere sociale iscritta, nell'anno in cui viene nominata la Consulta, all'albo comunale dell'associazionismo, nonché a ciascuna cooperativa sociale od ente privato sociale che ne facciano richiesta e che operino sul territorio comunale;
 - il referente di ciascuna Commissione di lavoro o Consulta costituita.
2. Per l'adesione alla Consulta Comunale del Sociale, ogni realtà sociale di cui al precedente comma, (fatta eccezione per rappresentanti Consiglieri Comunali), deve fare pervenire al Sindaco apposita comunicazione corredata dei dati anagrafici del suo presidente o legale rappresentante, su apposito modello fornito dagli uffici comunali.
 3. La nomina dei componenti della Consulta Comunale del Sociale avviene con atto della Giunta Municipale.
 4. Ogni componente della consulta ha diritto ad un voto, qualunque sia l'organo rappresentato.
 5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Lo stesso deve inoltre convocare l'Assemblea su richiesta dei componenti la maggioranza del Comitato oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.
 6. La Consulta Sociale, si incontrerà per verifica delle attività programmate, allo scadere di ogni bimestre dalla data del suo insediamento.

Art.4 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli tra i rappresentanti dell'Associazionismo sociale;
 - b) eleggere nel suo seno il Comitato Esecutivo;
 - c) stabilisce le linee di indirizzo per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 e ne affida la traduzione operativa all'Esecutivo;
 - d) individua il numero e la tipologia di ciascuna Commissione di lavoro.

Art.5 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. L'Esecutivo, presieduto dal Presidente della Consulta del Sociale, è composto da:
 - Consigliere/Assessore delegato alle Politiche Sociali;
 - Consigliere/Assessore alla Cultura;
 - il Presidente di ciascuna Consulta presente nell'Assemblea;
 - il Referente di ciascuna commissione di lavoro;

- n.4 membri scelti a votazione palese e a maggioranza assoluta, dall'Assemblea tra tutti gli altri suoi componenti.
- 2. I componenti dell'Esecutivo che risultino assenti a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea e sostituiti, per qualsiasi causa sopravvenuta; qualora rimanga vacante un posto di componente del Comitato Esecutivo, l'Assemblea procede alla relativa surrogazione.

Art.6 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo ha il compito di:
 - a) dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
 - b) proporre all'Assemblea iniziative e suggerimenti finalizzati alla migliore realizzazione degli scopi d'istituto;
 - c) proporre la costituzione di nuove commissioni di lavoro per il migliore svolgimento dei compiti della Consulta.

Art.7 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta comunale del Sociale è eletto dall'Assemblea nel suo seno, con votazione segreta e a maggioranza assoluta.
2. Egli ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea e l'Esecutivo;
 - b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale sui programmi e le iniziative elaborati dalle singole commissioni.
3. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.8 - LE COMMISSIONI DI LAVORO

1. Al fine di analizzare in maniera specifica le problematiche emergenti dalle realtà locali, la Consulta sociale è composta da 4 Commissioni di lavoro secondo la seguente suddivisione:
 - 1)-Commissione INFANZIA E FAMIGLIA ;**
 - 2)-Commissione ANZIANI ;**
 - 3)-Commissione DIVERSE ABILITA' ;**
 - 4)-Commissione INTEGRAZIONE ED INTERCULTURA .**
2. I compiti delle Commissioni di lavoro sono:
 - a) analizzare le problematiche ed i bisogni dello specifico settore;
 - b) fare proposte e predisporre progetti di intervento per trovare adeguate soluzioni;
 - c) collaborare con il Comitato Esecutivo per la realizzazione dei progetti stessi.
3. Ogni commissione elegge un proprio Referente che farà parte dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo della Consulta, quale portavoce della Commissione stessa.

4. Possono far parte delle singole Commissioni tutte le associazioni che volgono al sociale iscritte all'albo comunale, i Movimenti di volontariato e le Caritas Parrocchiali presente sul territorio, quale organizzazione con funzione trasversale ad ogni impegno di volontariato. L'intervento della Caritas nelle singole Commissioni si avrà per richiesta specifica delle stesse Commissioni laddove se ne ravvisasse la necessità. Di ogni componente succitata si richiedono almeno n. 2 rappresentanti.
5. Sarà necessario inoltre registrare le presenze agli incontri stabiliti, dove si potrà partecipare con delega in sostituzione del componente impossibilitato alla partecipazione. Dopo n. 3 assenze si decade e si dovrà provvedere alla sostituzione del/i componenti.
6. Ai lavori di ogni Commissione potranno partecipare:
 - ✓ i referenti dei servizi istituzionali comunali quali Centro Minori, Centro Disabili,
 - ✓ gli Assistenti sociali.
 - ✓ i rappresentanti di altre comunità etniche presenti sul territorio.
 - ✓ una o più figure professionali/associazioni esperte nelle materie da trattare.
7. Ogni Commissione avrà un Presidente e un vice Presidente, facente funzione di segretario, appartenenti ad una associazione regolarmente registrata e con sede legale.
8. Le singole Commissioni potranno riunirsi per qualsivoglia motivazione, anche separatamente, nei locali del Comune, previa richiesta scritta e stileranno un apposito verbale sottoscritto da Presidente.
9. Le commissioni hanno la stessa durata del Comitato Esecutivo, salvo che l'Assemblea non abbia disposto diversamente.

Art.9 - SEDE DELLA CONSULTA

1. La Consulta Comunale del Sociale si riunisce presso la Sala Consiliare del Comune di Turi.

Art.10 - SEGRETARIO DELLA CONSULTA

1. Le funzioni di Segretario della Consulta Comunale del Sociale, senza diritto di voto, sono svolte da un dipendente scelto fra il personale addetto al Settore Servizi Sociali del Comune di Turi.
2. Egli ha il compito di curare la redazione dei verbali, sia dell'Assemblea che dell'Esecutivo, iquali devono essere letti e posti in votazione ad ogni riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Art.11 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

1. Le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo si intendono valide in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei membri aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione (da tenersi trenta minuti dopo la prima) le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

3. Sia l'Assemblea che l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art.12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'Assemblea della Consulta.

Art.13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio informatico, della deliberazione di approvazione dello stesso.